

# Fatturazione elettronica ai nastri di partenza

## DEFINIZIONE

La fattura elettronica non è un nuovo tipo di fattura, ma un modo nuovo di emettere la fattura.

Il documento nasce come digitale, non come cartaceo o dalla conversione in formato .pdf di un documento cartaceo. In quanto "nativa digitale", la fattura elettronica deve essere conservata digitalmente.

La fatturazione elettronica, che ad aprile 2019 sarà obbligatoria in tutta Europa, è stata introdotta in Italia progressivamente dal 2015:

- obbligatoriamente per le operazioni verso la PA;
- per opzione per gli altri soggetti/operazioni → con agevolazioni previste per incentivarne l'utilizzo.

A partire dal 2019 (07/2018 per alcune tipologie di operazioni) l'obbligo di emissione/ricezione sarà generalizzato.

## SOGGETTI INCLUSI

Tutti i soggetti:

- titolari di partita Iva residenti, che non hanno optato per regime ex-minimi/forfetario;
- identificati ai fini iva in Italia;
- stabiliti in Italia, cioè stabili organizzazioni di società estere.

## SOGGETTI ESCLUSI

Soggetti passivi ai fini iva:

- che hanno optato per il regime ex-minimi/forfetario;
- clienti / fornitori esteri;
- consumatori finali non titolari di partita iva;
- soggetti iva che effettuano solo operazioni esenti (ad es. medici).

## OPERAZIONI INCLUSE

Dal 2015: tutte le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione

Dal 2019 (07/2018 per alcune tipologie):

- tutte le operazioni B2B (cioè tra soggetti passivi iva), attive e passive, ciò significa che:
  - non solo c'è l'obbligo di emissione di fatture attive elettroniche;
  - ma c'è anche l'obbligo di ricezione di fatture attive elettroniche.
- Tutte le operazioni B2C (cioè tra soggetti passivi iva e consumatori finali), in questo caso il soggetto passivo iva:
  - deve emettere fattura elettronica nei confronti del consumatore finale;
  - e consegnargli una versione cartacea della fattura.

## OPERAZIONI ESCLUSE

Operazioni da/verso soggetti passivi iva europei ed extra-europei: in questi casi la fattura continuerà ad essere emessa in modalità cartacea/pdf.

## FORMATO FATTURA

Si tratta di un file .xml, standard proprietario italiano, già utilizzato per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione (c.d. FatturaPA).

Tale formato è conforme alla normativa europea ma non omogeneo rispetto ai formati adottati dagli altri Paesi europei. Ciò è dovuto al fatto che l'obbligo di fatturazione elettronica, previsto a regime da aprile 2019, viene adottata dai vari paesi europei con scadenze differenziate e con standard non omogenei; per il futuro è prevista l'omogeneizzazione dei formati. Lo stile di un file .xml è "essenziale" quindi potrebbe essere opportuno allegare una versione .pdf del documento / chiedere al fornitore di ricevere tale versione.

## CORRISPETTIVI

Gli operatori che trattano i corrispettivi attualmente possono optare per la

trasmissione telematica degli stessi, con alcune agevolazioni.

A partire dal 2019 i corrispettivi dovranno essere comunicati solo telematicamente, quindi non si tratterà più di optare per questa modalità ma di comunicare che si è soggetti a questa modalità.

## CANALE DI TRASMISSIONE

Tutte le fatture elettroniche dovranno essere canalizzate tramite SDI = sistema di interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti riceveranno le notifiche via PEC.

Per l'accesso allo SDI sarà necessaria l'identificazione del contribuente, che può:

- identificarsi direttamente, richiedendo all'agenzia entrate il proprio codice SDI;
- affidare la trasmissione a terzi:
  - ad un intermediario munito di codice SDI;
  - ad un fornitore di servizi software autorizzato e munito di codice SDI.

I soggetti tenuti alla fatturazione elettronica saranno tenuti a dotarsi di un codice SDI presso i servizi telematici dell'agenzia. Si sta pensando di attivare tutti i contribuenti automaticamente allo SDI, in modo che ciascuno possa inserire nel proprio profilo la pec, ma non è ancora ufficiale.

L'attribuzione di identità digitale (codice SPID) può essere già richiesta all'agenzia delle entrate.

In alternativa, potranno avvalersi di operatori "sostitutivi" che faranno da "postini" per la trasmissione dei documenti.

## RIFLESSI SULLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA

- se la fattura non viene emessa elettronicamente e non passa dai servizi telematici dell'Agenzia delle

Entrate è come se non fosse stata emessa: effetti sulla detraibilità dell'iva

- se la fattura non viene ricevuta, il contribuente deve auto-fatturarsi elettronicamente: co-obbligazione del ricevente.

Ciò ha riflessi sui termini di registrazione delle fatture, in particolare passive, perché il passaggio da SDI attribuisce al documento una marcatura temporale e quindi ufficializza il momento in cui la fattura viene emessa. Dato che ricevimento e registrazione della fattura sono condizioni per la detraibilità dell'iva, i tempi tra emissione e registrazione della fattura tenderanno a ridursi e non sarà più possibile detrarre l'iva in un mese diverso da quello di ricezione e registrazione della fattura.

#### CONSERVAZIONE

Termine civilistico = conservazione per 10 anni.

Termine fiscale = conservazione fino al termine per l'accertamento dell'anno in questione (5 o 10 anni a seconda dei casi). Si auspica che i decreti attuativi relativi alla fatturazione elettronica riconcilieranno questi 2 diversi termini.

#### Conservazione di documenti digitali

Dato che un documento nato come originale deve essere conservato digitalmente, sia esso una fattura di vendita o di acquisto.

I documenti che transitano via SDI sono conservati automaticamente.

#### Conservazione di documenti cartacei, conservazione sostitutiva (dematerializzazione)

Già ora il contribuente che conserva la documentazione cartacea può scegliere di conservarne anche una versione digitale, creando una copia ".pdf", apponendo marcatura temporale ed inviando l'impronta all'agenzia delle entrate.

Si tratta della cosiddetta dematerializzazione documentale.

è una modalità di conservazione che può essere considerata sostitutiva di quella cartacea, per tutti i documenti contabili / fiscali tranne quelli che devono essere vidimati prima dell'uso (ad esempio i libri sociali).

#### AGEVOLAZIONI

##### Adempimenti

- basta spesometro per le fatture italiane;
- continua la comunicazione periodica delle liquidazioni iva;
- fatture estere:
  - per quelle che non passano da dogana = fatture intra-ue: da comunicare entro l'ultimo giorno del mese successivo all'emissione/ricezione del documento;
  - per quelle che passano da dogana = importazioni: verranno trasmesse allo SDI dalle dogane.
- non più ridotti i termini per il rimborso iva, perché l'agenzia entrate avrà subito a disposizione i dati per le verifiche;
- per i soggetti in contabilità semplificata: verranno progressivamente messe a disposizione le bozze dei dichiarativi e degli f24 e non sarà più obbligatorio tenere i registri iva.

#### ACCERTAMENTO

Riduzione di 2 anni dei termini di accertamento A CONDIZIONE CHE sia rispettata un'ulteriore condizione: i pagamenti superiori a 500 euro devono essere tracciati.

#### SANZIONI

Dal 90% al 180% dell'iva relativa all'imponibile non documentato correttamente.

In ogni caso, la fattura non emessa elettronicamente e non fatta transitare da SDI si considera omessa.

#### ENTRATA IN VIGORE

01 luglio 2018 = obbligo per:

- Distributori di benzina relativamente alla cessione di carburanti per veicoli (non anche per aviomobili):
  - abolizione della scheda carburante >>> forse verranno attivate carte carburante specifiche o convertite le carte esistenti;
  - condizione ulteriore per la detraibilità dell'iva = pagamenti tracciabili >>> opportuno dotare di carta di credito aziendale tutti i dipendenti/professionisti che utilizzano l'autovettura per lavoro;
  - il benzinaio invierà
    - ✓ Una copia della fattura allo SDI;
    - ✓ Una copia della fattura alla pec dell'acquirente.
- Operatori nell'ambito dei contratti di appalto;
  - Non solo per stazioni appaltanti ma che anche per tutti gli operatori della filiera.

Settembre 2018 = obbligo per i servizi prestati ai soggetti extra-Ue nell'ambito del tax-free shopping

01 gennaio 2019 = obbligo generalizzato di fatturazione tra privati, per l'Italia

Aprile 2019 = obbligo generalizzato per l'Europa

A cura di

Dott.ssa Adelia Quattri



**AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI**

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO

Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA

Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare: [centrostudi@actaxlaw.com](mailto:centrostudi@actaxlaw.com); un professionista di AC sarà lieto di affrontare con Voi quanto esposto nel Tax Alert, precisando altresì che il tema sarà oggetto di analisi comparative in alcune riviste specialistiche di diritto tributario.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax alert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.